

AREA DI MATEMATICA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI
ANALISI MATEMATICA, MODELLI E APPLICAZIONI
approvato nella riunione del Consiglio di Area n. 2 del 13 novembre 2012

Art. 1 - Ammissione al primo anno

1. L'ammissione al primo anno avviene di norma in base ad un concorso per titoli ed esami, comprendente una prova scritta ed una orale.
2. Per l'ammissione si richiede la laurea specialistica, magistrale o la laurea quadriennale in una disciplina scientifica conseguita presso un'università italiana, o un titolo analogo conseguito all'estero e ritenuto idoneo dal Senato Accademico, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
3. La Commissione per l'ammissione è formata da almeno tre membri, di cui uno esterno alla Scuola, designati dalla Giunta dell'Area di Matematica, su proposta del Collegio dei Docenti.
4. L'esame di ammissione è inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Per la valutazione la Commissione dispone di 100 punti, di cui 10 per i titoli, 40 per la prova scritta e 50 per la prova orale.
5. Sono valutabili i seguenti titoli:
 - a) titoli di studio: votazioni conseguite negli esami del curriculum universitario, voto di laurea, diplomi equivalenti, borse di studio, altri titoli;
 - b) titoli scientifici: pubblicazioni, manoscritti e risultati scientifici originali.
6. La prova scritta consiste nella risoluzione di alcuni problemi proposti dalla Commissione di ammissione. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che abbiano superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 28 punti.
7. La prova orale verte sui problemi affrontati nella prova scritta, su argomenti svolti negli ultimi anni del curriculum universitario, sulla tesi di laurea e sull'eventuale lavoro di ricerca del candidato. Le prove scritte e orali dell'esame di ammissione possono essere svolte in lingua italiana o inglese. Nel caso il candidato abbia scelto di svolgere gli esami in italiano, nel corso della prova orale dovrà essere verificata la sua conoscenza della lingua inglese.

8. L'idoneità si consegue con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. Al termine delle prove d'esame la Commissione compila la graduatoria di merito dei candidati idonei. La Giunta dell'Area di Matematica approva gli atti della Commissione, propone al Senato Accademico i candidati da ammettere al corso di Ph.D. e, limitatamente ai candidati idonei, presenta al Senato Accademico il proprio parere in merito ai titoli di studio conseguiti all'estero.
9. Studenti stranieri eccezionalmente qualificati possono essere ammessi per soli titoli secondo le modalità previste dallo Statuto della Scuola.

Art. 2 - Obblighi di studio

1. Entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno il Collegio dei Docenti determina i piani di studio individuali degli allievi del primo anno, sulla base delle competenze raggiunte da ciascuno di loro nel precedente curriculum di studi universitario, e stabilisce di conseguenza gli esami che ciascun allievo del primo anno è tenuto a superare.
2. Le commissioni di ciascun esame sono formate da almeno due membri, di cui uno è il docente del corso e gli altri sono membri del Collegio dei Docenti. I voti degli esami sono espressi in trentesimi.
3. Il Collegio dei Docenti può autorizzare un allievo a sostituire esami su cicli di lezioni offerte dal Corso di Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni con esami su cicli di altri Corsi della Scuola.

Art. 3 - Ammissione al secondo anno

1. Per essere ammessi al secondo anno gli allievi del primo anno devono:
 - a) aver superato, entro il 15 settembre del loro primo anno accademico, gli esami individuati dal Collegio dei Docenti, con voto non inferiore a 24/30 e media globale pesata non inferiore a 27/30;
 - b) aver superato l'esame di qualificazione.
2. L'esame di qualificazione consiste in un colloquio critico sull'attività di studio e di ricerca dell'allievo di fronte alla Commissione di qualificazione. Esso si tiene, di norma, nel periodo 16-30 settembre di ogni anno, tranne che per gli allievi del primo anno ammessi per soli titoli, per i quali l'esame di qualificazione si tiene durante gli esami di ammissione dell'anno successivo al loro ingresso alla Scuola.

3. La Commissione di qualificazione è composta da 3 membri del Collegio dei Docenti, designati dal Collegio stesso. Essa può avvalersi anche della collaborazione di docenti esterni. Per gli allievi del primo anno ammessi per soli titoli le funzioni della Commissione di qualificazione al secondo anno sono svolte dalla Commissione di ammissione dell'anno successivo al loro ingresso alla Scuola.
5. L'ammissione al secondo anno degli allievi aventi titolo è deliberata dal Collegio dei Docenti entro la fine di ciascun anno accademico.
6. Ad ogni allievo ammesso al secondo anno il Collegio dei Docenti assegna un relatore, che lo segue nella preparazione della tesi di Doctor Philosophiae. Il relatore può anche essere esterno alla Scuola. In tal caso deve essere affiancato da un co-supervisore (garante) della Scuola e deve ottenere la preventiva approvazione del Collegio dei Docenti e della Giunta dell'Area di Matematica.

Art. 4 - Ammissione al terzo anno

1. Per essere ammessi al terzo anno gli allievi del secondo anno devono aver superato l'esame di qualificazione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente.
2. Per gli allievi che iniziano la propria attività al secondo anno, per trasferimento da altro curriculum di Ph.D. della Scuola o perchè ammessi direttamente al secondo anno sulla base delle norme dello Statuto della Scuola, il Collegio dei Docenti, caso per caso, valutando il curriculum studiorum, l'obbligo supplementare di superare determinati esami entro il 15 settembre con voto non inferiore a 24/30 e media globale non inferiore a 27/30.
3. L'ammissione al terzo anno degli allievi aventi titolo è deliberata dal Collegio dei Docenti entro la fine di ciascun anno accademico.

Art. 5 - Durata del corso di Ph.D.

1. La durata del corso di Ph.D. di Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni è di 3 anni. All'atto dell'ammissione degli allievi al terzo anno il Collegio dei Docenti, con delibera motivata, può proporre al Senato Accademico che per alcuni allievi sia previsto un quarto anno di corso, con eventuale estensione della borsa di studio nei limiti di bilancio.

2. Per essere ammessi al quarto anno gli allievi proposti in base al primo comma del presente articolo devono superare, al termine del loro terzo anno accademico, un esame di qualificazione, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

Art. 6. Esame di Doctor Philosophiae

1. La tesi di Doctor Philosophiae deve contenere risultati originali tali da dar luogo a più articoli da inviare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate.
2. I candidati che intendono sostenere l'esame per ottenere il titolo di Doctor Philosophiae informano il Coordinatore del Corso con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data in cui prevedono di discutere la tesi.
3. Due mesi prima della discussione della tesi di Doctor Philosophiae, il relatore di ciascun candidato presenta al Coordinatore del Corso una relazione scritta, in cui illustra l'originalità ed il valore scientifico dei risultati ottenuti dal candidato nella tesi. Presenta inoltre, qualora siano già disponibili, i preprint o gli estratti degli articoli tratti dalla tesi. Il Coordinatore del Corso presenterà la predetta relazione alla Commissione giudicatrice.
4. Il Collegio dei Docenti esamina le relazioni e gli articoli di cui al comma precedente e individua almeno un referee esterno alla Scuola, cui verrà inviata una copia della tesi almeno 40 giorni prima della discussione. Il referee farà pervenire alla Commissione giudicatrice una relazione scritta sulla tesi entro la data della discussione.
5. La tesi di Doctor Philosophiae deve essere presentata 45 giorni prima della discussione, e sarà inviata dai candidati in formato elettronico a tutti i membri della Commissione giudicatrice.
6. La Commissione giudicatrice per le tesi di Doctor Philosophiae è formata da almeno cinque componenti, dei quali almeno due professori di ruolo o fuori ruolo della Scuola e due esterni alla Scuola, designati dalla Giunta dell'Area di Matematica, su proposta del Collegio dei Docenti.
7. L'esame per il conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae può essere sostenuto dopo il termine del corso con le limitazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 7 - Titoli intermedi

1. Il Corso di Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni non rilascia alcun titolo intermedio prima del conseguimento del titolo di Doctor Philosophiae.